



Automobile Club d'Italia

SERVIZIO GESTIONE PRA
RBN

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
Direzione Generale per gli Italiani
all'Estero e le Politiche Migratorie
Ufficio II

dgit02.pec@cert.esteri.it

e, p.c. MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti la
Navigazione gli Affari Generali ed il
Personale
Direzione Generale per la Motorizzazione

dg.mot@pec.mit.gov.it

OGGETTO: radiazioni per definitiva esportazione all'estero. Nuove e definitive disposizioni.

Si fa seguito alle note prot. n. 2849 del 28/11/2019 e n. 281 del 4/2/2020 con le quali sono state comunicate le novità intervenute, a partire dal 1° gennaio 2020, in materia di radiazioni per definitiva esportazione all'estero.

In particolare con la nota n. 281 del 4/2/2020, a seguito dei chiarimenti pervenuti da parte della Direzione Generale per la Motorizzazione, è stato consentito, in via transitoria, ai Consolati di poter continuare a trasmettere al PRA le richieste di radiazione per esportazione presentate dai cittadini italiani trasferitisi all'estero, relativamente ai veicoli



esportati nel 2019, in vigore della vecchia normativa, ma non ancora radiati dal PRA, purchè sia allegata copia della carta di circolazione estera, attestante l'avvenuta reimmatricolazione, anche se emessa in data successiva al 31/12/2019.

Tali modalità erano state previste al fine di consentire la gestione di esportazioni effettuate nel periodo di transizione dal vecchio al nuovo sistema .

In considerazione del fatto che sia stato concesso un periodo ragionevolmente sufficiente a far sì che i cittadini si adeguassero alla nuova normativa, con Circolare congiunta MIT/ACI n. 8217 del 9/3/2020, sono state emanate nuove disposizioni per la gestione a regime delle radiazioni per esportazione.

Nello specifico è stata concessa la possibilità di effettuare la radiazione dei veicoli esportati in vigore della vecchia normativa, con le modalità transitorie sopra richiamate, fino al 5 aprile p.v.

Fino a tale data i Consolati, esclusivamente per le fattispecie in parola, potranno continuare a trasmettere le richieste di radiazione al PRA per conto dei cittadini trasferitisi all'estero che lo richiedono.

Dal 6 aprile 2020 le uniche modalità applicabili saranno quelle previste dal nuovo testo dell'art. 103 Codice della Strada che impone l'obbligo di radiare prima di esportare il veicolo e subordina la radiazione al requisito della revisione effettuata da non oltre 6 mesi dalla richiesta.

Dal 6 aprile, quindi, gli Uffici Consolari non potranno più trasmettere al PRA le richieste di radiazione per conto dei cittadini italiano trasferitisi all'estero.

Si prega di comunicare tali nuove disposizioni agli Uffici Consolari che, come di consueto, potranno avere informazioni di maggior dettaglio consultando la sezione del sito ACI dedicata alle esportazioni (<http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-praticheauto/esportazione.html>) che viene costantemente aggiornata con le novità intervenute e che potranno intervenire sulla materia

Nel ringraziare per la collaborazione si inviano cordiali saluti.

IL DIRETTORE COORDINATORE
F.to Digitalmente